



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2013, proposto da:

So.Ge.Di.Co. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pettinelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, Piazzale Leonardo Da Vinci, 8/A;

contro

Consiglio Regionale del Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*; Consiglio Regionale del Veneto - Unità Complessa Servizi Tecnici e Gestione Sedi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Ligabue e Ezio Zanon, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

nei confronti di

Liam s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Elena Giantin, Vito S. Spagnolo e Alessandro Pizzato, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Venezia, San Marco, 5134;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del verbale della Commissione in data 12.11.2012, con la quale la stessa ha ammesso alla gara per l'affidamento dell'incarico dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio la contro interessata, Liam s.r.l.;
- del verbale della Commissione in data 12.11.2012 con la quale la stessa ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria della gara per l'affidamento dell'incarico dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio la contro interessata;
- della nota del 30.11.2012, prot. n. 52, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio in favore di Liam s.r.l.,
- del decreto del 26.11.2012, non conosciuto, con il quale il Consiglio Regionale ha affidato i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio a Liam s.r.l.;
- del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di annullamento in autotutela;
- del contratto ove *medio tempore* stipulato;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e di Liam s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 28/2013) notificato il 28.12.2012 e depositato il 9.01.2013, So.Ge.Di.Co. s.r.l. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe specificati, concernenti la procedura di gara indetta dal Consiglio Regionale del Veneto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio presso le sedi consiliari, nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

2. Riferisce di aver partecipato alla predetta procedura selettiva classificandosi al secondo posto della graduatoria di merito dopo l'impresa Liam s.r.l..

3. Avverso i menzionati provvedimenti, la ricorrente ha proposto la seguente doglianza:

Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Violazione di legge. Violazione dell'art. 38, lett. L) del d.lgs. 163/06 e dell'art. 17 della l. 68/99. Violazione dell'art. 2 del d.lgs. 163/06. Violazione della *par condicio* dei concorrenti.

2.1. Deduce, al riguardo, che la Società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara per aver omesso di precisare di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili.

3. Chiede pertanto l'affidamento dei lavori oggetto di gara, previo annullamento del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di Liam s.r.l.

4. La Regione Veneto si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure *ex adverso* svolte e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dalla ricorrente.

5. Si è altresì costituita in giudizio la Società aggiudicataria la quale ripropone, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive esposte dall'Amministrazione resistente.

6. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza camerale del giorno 16 gennaio 2013, avendo il Collegio ravvisato la sussistenza dei presupposti per la sua definizione con sentenza in forma semplificata *ex art. 60 del c.p.a.*, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio e la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti.

DIRITTO

7. In via preliminare il Collegio ritiene che debba essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità del gravame per omessa impugnazione della risposta dell'Amministrazione appaltante alla diffida *ex art. 243 bis* del Codice degli appalti pubblici, non essendo il privato che abbia ritualmente impugnato l'atto di aggiudicazione altresì onerato a impugnare il diniego in autotutela avverso il preavviso di ricorso.

8. Nel merito il ricorso è insuscettibile di essere accolto.

8.1 Con unico e articolato motivo di gravame, parte ricorrente si duole della mancata esclusione di Liam s.r.l. dalla gara relativa all'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti antincendio presso le sedi consiliari del Consiglio Regionale del Veneto.

8.2. La doglianza si fonda sul rilievo che la Società aggiudicataria avrebbe omesso di precisare, nel compilare la domanda di partecipazione sul modulo predisposto dalla Stazione appaltante, la propria posizione rispetto all'obbligo di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, non avendo provveduto

a cancellare o evidenziare, tra le tre opzioni indicate nel modello di domanda, la dizione che la riguardava.

8.3. La doglianza è infondata e merita di essere disattesa.

8.4. Giova preliminarmente osservare che in mancanza di esplicite clausole escludenti contenute nel bando di gara, la sussistenza dei requisiti di partecipazione va verificata rifuggendo da sterili formalismi che vadano a svantaggio dell'interesse della stessa Amministrazione pubblica alla massima partecipazione e al più ampio confronto concorrenziale, poiché ciò che effettivamente conta è che ciascuna concorrente abbia fornito elementi sufficienti ad individuare il regime cui è assoggettata, consentendo così le necessarie verifiche da parte della Stazione appaltante sulla documentazione prodotta all'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

8.5. Orbene rileva il Collegio che la domanda di partecipazione presentata dalla Società aggiudicataria, appare perfettamente idonea a dare conto della sussistenza del requisito (sostanziale) di regolarità alle norme sul lavoro dei disabili, avendo il dato concernente il numero di lavoratori dipendenti, autocertificato nelle forme di legge, fornito piena e univoca conoscenza della sua posizione rispetto agli obblighi *de quibus* (*ex multis*, Cons. St., sez. V, 24.11.2011, n. 6240).

8.6. Ed infatti, avendo la predetta Società espressamente dichiarato di avere alle proprie dipendenze un numero di 6 lavoratori, essa ha implicitamente attestato di non essere obbligata all'assunzione di lavoratori diversamente abili né a presentare richieste di avviamento o prospetti informativi, sussistendo tali oneri esclusivamente per le imprese con più di 15 dipendenti (cfr., art. 3 della legge n. 68/1999).

8.7. Quanto detto è sufficiente ad appalesare l'infondatezza delle censure proposte.

9. Ritiene, peraltro, il Collegio che, in ragione della specificità della questione trattata, sussistano giusti motivi per compensare, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge come da motivazione.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

